



**BANDO
PER L'EROGAZIONE
DI UN CONTRIBUTO
STRAORDINARIO IN
FAVORE DEI
FAMILIARI DI
ISCRITTI DECEDUTI
PER COVID-19**

BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI FAMILIARI DI ISCRITTI ALL'ENTE DECEDUTI PER COVID-19

ARTICOLO 1 - OGGETTO	PAG. 03
ARTICOLO 2 - DESTINATARI	PAG. 03
ARTICOLO 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE	PAG. 03
ARTICOLO 4 - IMPORTI	PAG. 04
ARTICOLO 5 - MODALITÀ E TERMINI DELLA DOMANDA	PAG. 04
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA	PAG. 05

ARTICOLO 1 - OGGETTO

ENPAPI, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto, visto il contributo straordinario deliberato dal Consiglio Superiore della Banca d'Italia a sostegno delle famiglie degli addetti alla professione infermieristica deceduti per COVID-19, e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di un contributo straordinario, fino allo stanziamento di € 40.000,00, per l'erogazione di borse di studio ed assegni di mantenimento.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI

Sono destinatari del bando i familiari degli iscritti contribuenti all'Ente deceduti dopo aver contratto il COVID-19.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo articolo 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

Requisito generale per l'accesso a tutte le prestazioni del Bando:

- regolarità contributiva dell'iscritto contribuente al momento del decesso per COVID-19.

Requisito per le borse di studio:

- figli superstiti: in età scolare e universitaria di iscritti contribuenti deceduti per COVID-19 durante lo stato di emergenza. Tali soggetti devono mantenere i requisiti della titolarità della pensione ai superstiti e della frequenza di un corso di studio (fino a 26 anni).

Requisiti per gli assegni di mantenimento:

- figli superstiti inabili: figli a carico dell'iscritto contribuente al momento del decesso e inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo;
- coniuge o figli in acclarato disagio economico o stato di bisogno. Si considerano verificati i relativi requisiti, qualora l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare sia inferiore a € 25.000, tale prestazione è alternativa alla fruizione di altri trattamenti previsti dalla Convenzione in favore di figli superstiti.

ARTICOLO 4 - IMPORTI

Per le borse di studio ai figli superstiti, per ciascuna annualità:

SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA INFERIORE	SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	UNIVERSITÀ OD EQUIPARATE
€ 500	€ 700	€ 1.000	€ 1.500

Per gli assegni di mantenimento, per ciascuna annualità:

AI FIGLI SUPERSTITI INABILI	AL CONIUGE O AI FIGLI IN DISAGIO ECONOMICO/ STATO DI BISOGNO
€ 2.500	€ 2.500

ARTICOLO 5 - MODALITÀ E TERMINI DELLA DOMANDA

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, **entro le ore 24,00 del 31 dicembre 2022**, esclusivamente tramite l'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Ente www.enpapi.it, all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.enpapi.it.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità;
- modello ISEE completo di ogni sua pagina del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile che abbia scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Per la richiesta delle borse di studio:

- attestazione di frequenza scolastica o universitaria.

Per la richiesta di assegni di mantenimento per i figli superstiti inabili:

- copia del verbale della Commissione ASL attestante lo stato di inabilità permanente ed assoluta.

Le domande prive o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre, nel termine perentorio di 30 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste dall'Ente.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO - DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria definita in relazione all'indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente con preferenza al valore più basso.

A parità di collocazione, costituirà titolo di precedenza l'età del richiedente, con preferenza al più giovane.

Le graduatorie verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente, www.enpapi.it.

L'importo sarà erogato in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al richiedente.

